



# CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE

## DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

Numero : 180

Campobasso, 18-6-2014

### OGGETTO:

Annullamento delle determinazioni del Segretario generale n 487 del 18 dicembre 2013 e n. 25 del 12 febbraio 2014.

L'istruttore

Il Responsabile dell'Ufficio

Il Dirigente

\_\_\_\_\_

*Servizio Bilancio, Contabilità, Provveditorato ed Assistenza al Collegio dei Revisori dei Conti*

Ai sensi dell'art. 10 della L.R. 07.05.2002, n. 4, e degli art. 10 e 11 del "Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale" il sottoscritto responsabile dell'Ufficio Ragioneria avuta la disposizione dal dirigente del Servizio Bilancio e Contabilità del Consiglio Regionale a verificare, per quanto di propria specifica competenza, la disponibilità finanziaria attinente all'impegno di spesa di cui al presente atto per la relativa preregistrazione a carico del Bilancio del Consiglio Regionale, ne attesta l'esatta e regolare imputabilità, così come di seguito riportato, al predetto Dirigente che la conferma e, nel sottoscriverla, se ne assume la personale responsabilità.

Capitolo	Esercizio	Impegno	Importo	Data	Note

Il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria

Il Dirigente

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## IL SEGRETARIO GENERALE

### PREMESSO CHE:

- l'annullamento d'ufficio è un provvedimento amministrativo di secondo grado la cui emanazione comporta la perdita di efficacia, con effetto retroattivo, di un provvedimento inficiato dalla presenza "originaria" di uno o più vizi di legittimità;
- oggetto dell'annullamento d'ufficio è dunque un provvedimento che, pur constando di tutti gli elementi essenziali per la sua giuridica esistenza, presenta uno dei tradizionali vizi di legittimità declinati dall'articolo 26 del Testo Unico 26.6.1924, n. 1054;
- con l'articolo 21-nonies della legge n. 241/1990 ha trovato compiuta disciplina legislativa la potestà amministrativa all'annullamento di atti che risultino inficiati da uno dei vizi di legittimità ricordati;
- in particolare, l'articolo 21-nonies citato dispone che il provvedimento ritenuto illegittimo possa essere annullato d'ufficio dallo stesso organo che lo ha emanato, o da altro organo previsto dalla legge, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati;
- ai sensi dell'art. 136 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le amministrazioni pubbliche, al fine di conseguire risparmi o minori oneri finanziari, possono sempre disporre l'annullamento di ufficio di provvedimenti amministrativi illegittimi, anche se l'esecuzione degli stessi sia ancora in corso;

### ATTESO CHE:

- per procedere all'annullamento d'ufficio l'amministrazione ha l'obbligo di verificare: la esistenza giuridica di un provvedimento amministrativo; la ricorrenza di uno di vizi di legittimità del provvedimento (violazione di legge, eccesso di potere, incompetenza); la sussistenza di ragioni di interesse pubblico per l'annullamento d'ufficio;
- nella valutazione della ricorrenza di ragioni di interesse pubblico all'annullamento dovrà tenersi conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati;
- infine, ricorrendo tutte le altre condizioni previste dall'articolo 21-nonies, la pubblica amministrazione competente dovrà procedere all'annullamento d'ufficio entro un termine ragionevole.
- l'interesse pubblico non può esaurirsi nel mero interesse al ripristino della legalità violata;
- risponde all'interesse pubblico l'annullamento d'ufficio improntato a criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, nonché di "proporzionalità" dell'azione amministrativa;

### RICORDATO CHE:

- l'adozione di un provvedimento di autotutela rappresenta un potere/dovere in capo alla amministrazione da esplicarsi in qualunque momento nel corso di una procedura ad evidenza pubblica quando si manifestino vizi che possono pregiudicare i principi quali fra gli altri quello del buon andamento ed in presenza di un interesse attuale;

### PREMESSO CHE:

- l'amministrazione consiliare con determinazione del Segretario generale n. 487 del 18 dicembre 2013, approvando il relativo avviso, avviava una indagine di mercato per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo;
- la procedura esplorativa, non vincolante, avrebbe dovuto svolgersi secondo le forme di cui all'art. 125, comma 11, dlgs 163/2006;
- il servizio in parola avrebbe dovuto fornire alla amministrazione consiliare una analisi ricognitiva delle polizze esistenti, dei rischi assicurati, una valutazione del patrimonio mobiliare e immobiliare assicurabile per giungere per finalità organizzative alla scadenza unica dei termini contrattuali in materia assicurativa;
- nello stesso servizio di brokeraggio era inclusa, tra l'altro, anche l'ulteriore attività di supporto tecnico nella predisposizione degli atti di gara e nella assistenza e gestione delle polizze in materia assicurativa;
- con determinazione del Segretario generale n. 01 del 15 gennaio 2014, alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze partecipative, veniva nominata la commissione

- di gara;
- con nota prot. 519 del 23 gennaio 2014, il Direttore responsabile del servizio bilancio, trasmetteva al Segretario generale p.t., i verbali della seduta conclusiva della commissione di gara contenenti, *rebus sic stantibus*, la graduatoria delle migliori offerte presentate;
  - con determinazione del Segretario generale n. 25 del 12 febbraio 2014 veniva affidato il servizio di brokeraggio al RTI: L&T Insurance Broker SRL e G.B.S. General Broker Service Spa, classificatasi al 4° posto nella graduatoria di merito stilata dalla commissione di gara;
  - con fax del 13 febbraio 2014, prot. 1059, veniva comunicato l'esito della procedura al raggruppamento citato;

**ATTESO CHE:**

- la procedura del cottimo fiduciario in discorso ha natura negoziata;
- il ricorso a questo tipo di procedura deve essere opportunamente motivato. La mancata motivazione, pertanto, costituisce una ingiustificata sottrazione di questi affidamenti alle ordinarie procedure concorsuali (Deliberazione Avcp n. 4/2009). Il ricorso al cottimo fiduciario deve essere preceduto dalla determina o decreto a contrattare di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni;
- l'amministrazione per la conclusione del relativo contratto deve rispettare i principi generali di imparzialità, correttezza, parità di trattamento, buona fede, logicità, coerenza della motivazione, corollari dell'art. 97 della Costituzione;

**Ritenuto che**

- l'indagine di mercato sia stata condotta nelle forme, le prescrizioni e le modalità proprie di una rituale gara pubblica, con ammissione delle ATI, modalità e termini perentori di presentazione delle offerte, nomina di una commissione di gara, fissazione di requisiti (*rectius* criteri di massima) per la selezione dell'aggiudicatario;

**CONSIDERATO CHE**

- i criteri di selezione non risultano adeguatamente e preventivamente determinati, come prescritto dalle vigenti norme sugli appalti pubblici, e che l'unico parametro utilizzato dalla commissione, ossia quello economico, risulta applicato in maniera tale che non è possibile evincere l'iter logico seguito;

**RISCONTRATO, INOLTRE, CHE:**

- l'affidamento del servizio, effettuato con il provvedimento n. 25 del 12 febbraio 2014, è avvenuto in applicazione di un nuovo criterio valutativo sopravvenuto (rispetto all'avviso pubblico e ai verbali valutativi della commissione di gara), legato alla vicinanza (prossimità) alle strutture regionali;
- la sede in cui è localizzata la stazione appaltante non è stata e comunque non sarebbe potuta essere indicata *ab imis* nemmeno quale requisito partecipativo;
- tale nuovo elemento valutativo ha introdotto, pertanto, una distorsione al principio della concorrenza restringendo in modo ingiustificato il numero di potenziali partecipanti alla gara;
- quindi, il provvedimento di aggiudicazione avrebbe determinato un contenuto dispositivo diverso, prova ne è il fatto che la commissione all'uopo nominata redigeva una graduatoria di merito che poneva al primo posto altro concorrente non aggiudicatario;
- per l'interesse pubblico prevalente la ricerca del broker deve tendere alla valorizzazione delle capacità tecniche consulenziali a scapito della pura intermediazione;
- tra l'altro, la attività del broker non può comunque spingersi alla ricerca della controparte assicurativa, rimessa dal Codice dei contratti in esclusiva alle stazioni appaltanti all'esito di una scelta comparativa che tenga conto, allo stesso tempo, dell'aspetto qualitativo e dell'aspetto economico;
- il contratto di brokeraggio è un contratto oneroso la cui provvigione viene solo formalmente posta a carico dell'assicuratore dal momento che la relativa spesa è caricata sul premio che sarà pagato dall'assicurato;
- infatti, ai sensi dell'art. 29 del Codice degli appalti, il valore che deve essere posto a base di gara deve comprendere l'insieme delle entrate che affluiscono all'aggiudicatario per effetto dell'affidamento;
- il brokeraggio, in quanto assimilabile al servizio assicurativo, rientra nell'ambito dei

servizi di cui all'allegato II A del Dlgs 163/2006 per i quali, ai sensi dell'art. 20, comma 2, trovano applicazione le disposizioni del Codice degli appalti, con l'effetto della inammissibilità applicativa di un criterio di aggiudicazione che faccia prevalere, in via esclusiva, la qualità sul prezzo;

**RITENUTO:**

- pertanto di dover procedere all'annullamento in sede di autotutela della determinazione del Segretario generale n. 487 del 18 dicembre 2013 e n. 25 del 12 febbraio 2014, ricorrendo tutti i presupposti, atteso che, ad oggi, la amministrazione non ha ancora provveduto - tra l'altro - alla stipula dell'atto negoziale, ragione per la quale mancherebbero posizioni consolidate o affidamenti qualificati il cui lungo decorso del tempo imporrebbe tutela;

**RILEVATO CHE:**

- per fondamentali esigenze di celerità dell'agire viene omessa la preventiva comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 legge 241/1990, atteso che occorre, nella immediatezza, provvedere ad avviare una nuova procedura di gara finalizzata alla stipula di polizze assicurative nei seguenti rami: RCT e RCO dell'Ente, furto, incendio di beni mobili e immobili;

**VISTO:**

- il D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163;
- l'art. 21 nonies della legge n. 241/1990;

**VISTA**

- la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005);
- la legge regionale n. 10/2010;

**VISTO** il regolamento interno di amministrazione e contabilità;

**VISTA**

- la nota del Segretario generale prot. 3172 del 13 maggio 2014;
- la Deliberazione dell'Avcp n. 09 del 12 febbraio 2009;
- la Deliberazione dell'Avcp n. 71 del 09 settembre 2009;

per le motivazioni espresse in premessa,

**DETERMINA**

- **di procedere**, per quanto esposto in premessa, all'annullamento d'ufficio, in via di autotutela, delle **determinazioni del Segretario generale n. 487 del 18 dicembre 2013 e n. 25 del 12 febbraio 2014** relative, rispettivamente, all'avvio di una indagine di mercato per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo e alla successiva aggiudicazione poiché illegittimi e di tutti gli atti ad esse connessi e conseguenti ivi inclusi i verbali della commissione di gara;
- **di interrompere**, per l'effetto, le fasi successive previste per la stipula del relativo contratto;
- **di eliminare** gli effetti degli atti annullati sin dalla data della loro emanazione;
- **di pubblicare** le disposizioni di cui al presente provvedimento con gli stessi mezzi e forme utilizzati per la pubblicazione dell'avviso;
- **di notificare** la presente a tutti i partecipanti alla procedura di avviso;
- **di inviare** la presente al Dirigente dr. Alessandro Dal Cin, per gli eventuali adempimenti consequenziali;
- **di provvedere** alla predisposizione degli atti di gara conformemente a quanto in premessa e riavviare una nuova procedura per l'affidamento del servizio come meglio verrà previsto nella successiva determinazione a contrarre.

**Il Segretario Generale**  
Dott. Vincenzo Toma

